

Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornato alla data del 14 aprile 2017

(ultimo provvedimento inserito: Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38)

Parte Generale

1. STRUTTURA DEL MODELLO	3
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
3. FASI DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	3
3.1. Mappatura del rischio, ovvero identificazione delle tipologie di reato concretamente a rischio di realizzazione in base all'attività dell'impresa e valutazione del livello del rischio stesso.	3
3.2. Progettazione del sistema di controllo.....	5
4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	5
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	6
6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	6
7. SANZIONI DISCIPLINARI.....	6
7.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	7
7.2. Sanzioni nei confronti dei componenti degli organi sociali	7
7.3. Sanzioni nei confronti dei componenti di Collaboratori esterni e Partner.....	7

1. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello viene strutturato nel seguente modo:

- Parte Generale
- Parte Speciale (individuazione delle attività sensibili - Organigramma)
- Codice Etico;

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 231/2001 (“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n° 300”) emanato l’8 Giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 Luglio successivo.

Il d.lgs 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Il legislatore è intervenuto in più riprese estendendo l’applicazione di tale normativa ad altre tipologia di reati. Tuttavia l’art. 6 del d.lgs 231/2001 contempla l’esonero della società da responsabilità se questa dimostra, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio del sistema interno di organizzazione e controllo, che il Giudice è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto di reato di quelli specificatamente previsti dal d.lgs 231/2001.

In tale contesto l’intera compagine sociale della Pitteri Violini Spa ha provveduto ad adottare un modello Organizzativo coerente con la specifica attività della società, conformemente a quanto previsto dal d.lgs 231/2001 sulla base di un’analisi del contesto aziendale che, mediante il coinvolgimento delle competenti strutture aziendali, è stata rivolta ad evidenziare le aree c.d. “ a rischio” e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal d. lgs. 231/2001. Per la Pitteri Violini Spa srl si è trattato, quindi, di effettuare una analisi delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza al dettato del d. lgs 231/2001.

3. FASI DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo è stato costruito in due specifiche fasi:

3.1. Mappatura del rischio, ovvero identificazione delle tipologie di reato concretamente a rischio di realizzazione in base all’attività dell’impresa e valutazione del livello del rischio stesso.

In questa fase la PITTERI VIOLINI SPA ha provveduto ad analizzare accuratamente tutta l’attività d’impresa posta in essere, così da focalizzare, in base all’attività svolta (riciclo/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata) le aree a rischio di reato e le modalità di commissione degli stessi, valutandone la probabilità di realizzazione e gli impatti.

Tale analisi ha permesso di schematizzare tre distinte fasce di rilevanza: **ALTA, MEDIA, NULLA**

• reati in materia di violazione del diritto d'autore;

• particolari reati in materia di tutela dell'ambiente:

_ art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

_ art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);

_ art. 1 L. 07/02/92 n. 150 (commercio di esemplari di specie dell'all. A appendice I, ed all. C, parte 1);

_ art. 2 L. 07/02/92, n. 150 (commercio degli esemplari di specie dell'all. A, appendice I e III, ed all. C, parte 2);

_ art. 3-bis L. 07/02/92, n. 150;

_ art. 6 L. 07/02/92, n. 150 (divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblici);

_ art. 3 L. 28/02/93 n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);

_ artt. 8 e 9 D.lgs 6/11/08 n. 202 (inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni –inquinamento doloso e inquinamento colposo);

Nella redazione del Modello si è pertanto tenuto conto dei soli reati a rilevanza ALTA e MEDIA, escludendo le tipologie delittuose a rilevanza NULLA.

Quindi, saranno oggetto di disamina nella PARTE SPECIALE del MODELLO, le seguenti ipotesi di reato:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 - Ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri. (art. 322 - bis c.p.)

Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e parzialmente modificati dalla Legge 262/2005 (Art. 25 ter

D. Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (ora art. 173 bis del D. Lgs. 58/1998)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Legge 3 agosto 2007 n. 123 Art. 9 (art. 25 septies D. Lgs. 231/2001) Misure in tema di tutela e della salute e della sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Reati in materia di tutela dell'ambiente previsti dal d.lgs 152/2006 (art 25 undecies D. Lgs. 231/2001)

- Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3);
- Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5)
- Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5)
- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11)
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a))
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6)
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b))
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3) - Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5)
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1)
- Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle

acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2)

- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4)
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1)
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1)
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2)
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6)
- Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7) · Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8)
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo)
- Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5)

Impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o irregolari (art 25 duodecies D. Lgs. 231/2001)

- utilizzo di più di tre lavoratori irregolari (senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto);
- occupazione di minori in età non lavorativa;
- sfruttamento di lavoratori di cui all'art. 603 bis del codice penale.

3.2. Progettazione del sistema di controllo.

Tale fase prevede la valutazione del sistema di controllo interno, con eventuale adeguamento ed integrazione delle procedure che permettano azioni preventive al compimento dei reati.

L'attività di controllo espletata nelle attività a rischio, così come individuate nella mappatura di cui alla FASE 1, si sostanziano nel:

- definire formalmente i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione aziendale;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità
- conferito, definendo, assegnando e comunicando i relativi poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli e di contrapposizione delle funzioni nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quelle dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, è garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consente di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli (e quindi di risalire al soggetto che ha autorizzato l'operazione, che la ha materialmente effettuata, che ha provveduto alla sua registrazione e che ha effettuato un controllo sulla stessa);
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello viene adottato per volontà del Amministratore Unico.

Qualora ogni qualvolta si presenti la necessità di adeguare e integrare il Modello, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza proporre l'aggiornamento.

L'obbligatorietà della revisione del documento scatta in caso di inserimento di ulteriori reati nell'ambito dell'elenco previsto dal decreto 231 e quando vi sono modifiche dell'assetto interno della società. In questi casi, l'OdV dovrà richiedere all'organo amministrativo di intervenire sulle principali funzioni aziendali per un riesame della situazione e, quindi, aggiornare il documento.

All'adozione del Modello ne segue la divulgazione del contenuti e dei principi ispiratori, sia in ambito aziendale sia all'esterno della stessa. La comunicazione ai dipendenti dell'esistenza del modello è un atto propedeutico ad una efficace attuazione dello stesso, pertanto va effettuata con urgenza dai Responsabili aziendali.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231/01 che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, sarà istituito presso la PITTERI VIOLINI SPA SRL un Organismo di Vigilanza (OdV) al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello e di aggiornamento dello stesso.

L'OdV svolge le seguenti funzioni:

- assicurare l'attività di vigilanza sull'applicazione del Modello e sull'osservanza delle relative prescrizioni da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partners, ecc;
- verificare l'adeguatezza del Modello a prevenire i comportamenti illeciti che concretizzino le fattispecie di reato previste dal decreto;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello in relazione a mutamenti aziendali, normativi o a carenze riscontrate in sede di gestione, ovvero nel caso non risulti più idoneo alla prevenzione di rischi precedentemente non esistenti;
- comunicare le violazioni del modello di cui sia venuto a conoscenza all'organo dirigente, affinché quest'ultimo possa applicare le sanzioni previste;
- effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni della società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia ai locali sia ai dati, archivi e documentazione, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- relazionale, almeno con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, evidenziando i fatti più rilevanti e le eventuali anomalie riscontrate.
- Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcuna struttura aziendale.

6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Tutte le funzioni aziendali sono tenuti a comunicare all'OdV:

- l'esistenza di anomalie
- l'irrogazione di sanzioni
- l'insorgenza di nuove aree di rischio
- l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria
- l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di controllo
- il rilascio di autorizzazioni da parte della p.a.
- l'adozione di altri provvedimenti da parte della p.a.
- la partecipazione a gare di appalto
- la conclusione di operazioni straordinarie
- la sottoscrizione di accordi commerciali rilevanti

7. SANZIONI DISCIPLINARI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso, a prescindere dall'esito di un'eventuale azione penale.

7.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari. Ai dipendenti di PITTERI VIOLINI SPA risultano pertanto applicabili le sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del settore metalmeccanico.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dalla Società in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:

- Biasimo verbale o scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal servizio

Tali provvedimenti si correlano a mancanze lievi e recidiva delle infrazioni: sono applicabili al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- Licenziamento senza preavviso

Tale provvedimento è applicabile al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01: in tali ipotesi è dato infatti ravvisare atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a:

- _ intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- _ comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti;
- _ posizione funzionale e mansioni del lavoratore;
- _ altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, compete:

- _ all'OdV, il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello;
- _ all'OdV la eventuale formulazione all'Amministratore della proposta di procedimento disciplinare;
- _ all'Amministratore l'irrogazione della sanzione.

7.2. Sanzioni nei confronti dei componenti degli organi sociali

In caso di violazione del Modello da parte di componenti degli organi sociali di PITTERI VIOLINI SPA, sarà cura dell'OdV informare il Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attuazione degli opportuni provvedimenti.

7.3. Sanzioni nei confronti dei componenti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni violazione al Codice Etico di PITTERI VIOLINI SPA posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti lettere di incarico o accordi di partnership:

con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a PITTERI VIOLINI SPA.

Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornato alla data del 14 aprile 2017

(ultimo provvedimento inserito: Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38)

Parte Speciale

1. PREMESSA	3
1.1. Aggiornamenti normativi	3
1.2. Elenco dei Reati applicabili	3
2. ORGANIGRAMMA	4
3. REATI SOCIETARI (EX L. 366/2001, ART. 11)	4
3.1. Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05	4
3.2. Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)	5
3.3. Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)	5
3.4. Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	5
3.5. Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)	6
3.6. Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	6
3.7. Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	6
3.1. art.2635 c.c (Corruzione tra privati)	6
3.2. Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull’assemblea)	6
3.3. Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	7
3.4. Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	7
3.5. Regole di comportamento	7
3.6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	9
4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	9
4.1. Art. 589 c.c. (Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro..	10
4.2. Art. 590 c.c. (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro	10
4.3. Regole di comportamento	10
4.4. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	11
5. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE	11
5.1. Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - norme in materia ambientale	11
5.2. Art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - attività di gestione dei rifiuti non autorizzata	12
5.3. Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - bonifica dei siti	12
5.4. Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	12
5.5. Art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - traffico illecito di rifiuti	12
5.6. Art. 260 bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	12
5.7. Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - sanzioni	12
5.8. 2. Regole di comportamento	13
5.9. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	13
6. COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	13

1. PREMESSA

1.1. Aggiornamenti normativi

Il presente documento è la versione aggiornata a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 del **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*).

Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con specifico riferimento al reato di cui all'**art. 2635 c.c.**, la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con **l'esercizio di funzioni direttive** presso società o enti privati.

Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la **sollecitazione del denaro o di altra utilità** non dovuti da parte del soggetto "intraaneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraaneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa **per interposta persona**.

Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «*cagioni nocumento alla società*», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo


1.2. Elenco dei Reati applicabili

A fronte di tale premessa ,i reati individuati dal Decreto legislativo 231/2001 alla data dell'aggiornamento del presente documento, e individuati nella fase di identificazione delle attività sensibili, secondo quanto emerso dalla Mappatura del Rischio, sono i seguenti:

- 1) reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) con particolare riferimento alla Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]**
- 2) reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);**
- 3) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. Tali reati vengono di seguito declinati in gruppi omogenei.

2. ORGANIGRAMMA



eliminazione¹

3. REATI SOCIETARI (EX L. 366/2001, ART. 11)

3.1. Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l’art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all’articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società. La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all’informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie. Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

2.1 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito dall’art. 30 della L. 262/05

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,

¹ Eliminato reato corruzione PA

dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta idonea ad integrare l'elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

3.1 Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) L'art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all'art. 2624, comma 1, c.c. e all'art. 2624, comma 2, c.c. L'unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare l'elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni delle società di revisione. L'art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio. Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione. La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri

3.2. Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori. La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiali da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

3.3. Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori. La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

3.4. Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

3.5. Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante. Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni. La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

3.6. Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

3.7. Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti. La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società. 10.1 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegue un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

3.1. art.2635 c.c (Corruzione tra privati)

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del d.lgs.231/01.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF.

3.2. Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea. L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

3.3. Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche. Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza. La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere

operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere

operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

13.1 Art. 2629-bis. c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbrPitteri Violino 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

3.4. Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap). Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società. La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

3.5. Regole di comportamento

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, L'Amministratore Unico e i dipendenti di PITTERI VIOLINI SPA, nonché i collaboratori esterni e i consulenti

che agiscono in Nome e per conto della stessa PITTERI VIOLINI SPA. Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.
- d) i principi contabili nazionali ed internazionali;

Conseguentemente, i soggetti sopPitteri Violinidicati hanno l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi interni garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione;
- g) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività di PITTERI VIOLINI SPA, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

- non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget.
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato non devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati;

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra PITTERI VIOLINI e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio e soggetti privati sono tenuti ad astenersi:
 - dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
 - dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto, dai Familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
 - dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
 - non devono abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di PITTERI VIOLINI, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;
 - non effettuare "facilitation payments", cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui PITTERI VIOLINI si relaziona;
 - non richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
 - non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
 - non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a PITTERI VIOLINI;
 - non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

3.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all' Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

4.1. Art. 589 c.c. (Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sei anni.
3. [...omissis...]
4. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.

4.2. Art. 590 c.c. (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. [...omissis...]
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

4.3. Regole di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della PITTERI VIOLINI SPA, nell'ambito delle attività da essi svolte) Devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa implementate con l'adozione di un sistema di Gestione della Sicurezza Semplificato

Tale sistema permette all'organizzazione PITTERI VIOLINI SPA di garantire un valido controllo in ambito di Igiene e Sicurezza sul Lavoro anche nel rispetto delle norme cogenti
La Direzione Aziendale PITTERI VIOLINI SPA considera obiettivo prioritario applicare le procedure previste al fine di mantenere un livello adeguato di sicurezza sul posto di lavoro.

In generale, in materia di sicurezza sui posti di lavoro, si prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
- partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.
- verificare il rispetto delle procedure operative attraverso gli audit interni;
- verificare che la politica della sicurezza trovi applicazione nella direzione di competenza assicurandone la distribuzione e la disponibilità;
- controllare l'attuazione del piano di formazione annuale;
- curare l'emissione e la distribuzione della documentazione approvata;
- aggiornare la documentazione del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza;
- riferire periodicamente al direttore di riferimento sull'andamento del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza;
- contribuire al miglioramento degli standard di sicurezza ed alla prevenzione e riduzione dei rischi.
- sorvegliare l'attuazione del programma di miglioramento per la sicurezza e il funzionamento del sistema di gestione attraverso gli audit interni

4.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale Rilevante. Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

5. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

5.1. Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - norme in materia ambientale

1. Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
2. Condotte descritte al comma 1 riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Effettuazione, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.
4. (omissis)
5. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più

restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

12 (omissis)

13. Scarico, nelle acque del mare da parte di navi od aereomobili (omissis)

5.2. Art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. Effettuazione, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

5.3. Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - bonifica dei siti

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ...se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.

5.4. Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, senza adesione, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuazione del trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicazione nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5.5. Art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - traffico illecito di rifiuti

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbrPitteri Violino 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. 1.7 Art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

5.6. Art. 260 bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Trasporto dei rifiuti privo della copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

5.7. Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - sanzioni

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

5.8. 2. Regole di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner della PITTERI VIOLINI SPA, nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa implementate con l'adozione di procedure per la gestione delle prassi ambientali coinvolte nelle attività sensibili.

5.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati contro l'Ambiente, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

6. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità al disposto di cui all'art. 6, 1° comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento. In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - a. verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - b. verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - c. a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - d. curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al CDA se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - e. promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni anche con riferimento alle società controllate (di seguito, per brevità, 'Destinatari');
 - f. promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - g. riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dai destinatari.
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - h. assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - i. esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - j. informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;

- 5) segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - k. in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.
- 6) Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:
 - l. a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi;
 - m. a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.